



# COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

Corso Mazzini, 118 – cap 31044  
c.f. e p. iva 00471230268

☎ 0423/6171 s.p.  
☎ 0423/617250 (palazzo municipale)  
☎ 0423/617410 (loggia dei grani)

Reg Ordinanze

n. 27

**SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE - OBBLIGO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI AVERE CON SE' E INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AREE IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, NEGOZI, BAR E ATTIVITA' VARIE AL FINE DI CONTRASTARE IL CONTAGIO DA COVID-19.**

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA**, altresì, la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30/04/2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI** e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 29/01/2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;

**VISTO** il D.P.C.M. del 14/01/2020;

**VISTE** le proprie Ordinanze emanate per contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19;

**SUSSISTENDO** allo stato attuale una situazione di emergenza sanitaria e ritenuto necessario tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, con l'adozione da parte del sindaco di opportuno provvedimento contingibile e urgente;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di disciplina delle norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## ORDINA

in via precauzionale, al fine di contenere le criticità igienico-sanitarie connesse alla diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale - **con effetto immediato, e sino a domenica 28 febbraio 2021 compreso, quanto segue:**

Lo scrupolosa osservanza delle prescrizioni e conseguenti indicazioni del DPCM del 14/01/2021 richiamando in particolare l'art. 1, punti 1 e 9, nei quali si impone su tutto il territorio nazionale **l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli** nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui possono essere rispettati i protocolli anticontagio.

Si ricorda in tutti i **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** e di **servizio alla persona**, **l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. **Tale prescrizione è rivolta anche agli avventori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia sulle pertinenze esterne (suolo pubblico o privato in disponibilità) che all'interno dei locali di dette attività, anche se seduti al tavolo, i quali possono liberare le vie respiratorie solo durante la consumazione.**

### **DISPONE**

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

La presente ordinanza:

- sia resa nota alla cittadinanza tutta e agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (avviso pubblico, PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

### **AVVERTE**

- La violazione agli obblighi e divieti adottati a livello nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Dalla Residenza Municipale, 04-02-2021

IL SINDACO  
SEVERIN ELZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa